

ELENCO DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA FUNZIONE DI GESTIONE DELLE CRISI E RISOLUZIONE**ELENCO DELLE SIGLE E DELLE ABBREVIAZIONI**

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

URGC: Unità di Risoluzione e gestione delle crisi

Regolamento SRM: Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010

Regolamento CRR: Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

Direttiva BRRD: direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio

TUB: Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni e integrazioni

TUF: Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” e successive modificazioni e integrazioni

D.Lgs. n. 180/2015: Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, “Attuazione della direttiva 2014/59/UE Del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni e integrazioni

Individuazione degli intermediari di competenza di URGC¹ in relazione alle procedure di gestione delle crisi e risoluzione

Procedure	Tipologia di ente
Risoluzione	a) banche; b) società capogruppo di un gruppo bancario e società appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli articoli 60 e 61 del TUB; c) società incluse nella vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c) e h), del TUB; d) società incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro; e) società di intermediazione mobiliare (SIM) e succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie ² che prestano uno o più dei seguenti servizi o attività di investimento: i) negoziazione per conto proprio; ii) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; iii) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; f) società finanziarie controllate da una società inclusa nella vigilanza su base consolidata; g) società diverse da una banca o da una SIM, che controllano una banca.
Liquidazione Coatta Amministrativa	a) banche; b) succursali di banche extracomunitarie; c) società capogruppo di un gruppo bancario e società appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli articoli 60 e 61 del TUB, anche laddove, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo di cui all'articolo 64 TUB; d) SIM; e) società poste al vertice del gruppo di cui all'articolo 11 del TUF e delle altre componenti del gruppo; f) succursali italiane di imprese di investimento e di gestori esteri di cui all'art. 58 TUF; g) società di gestione del risparmio (SGR); h) società di investimento a capitale variabile e fisso (SICAV e SICAF); i) intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 TUB;

¹ Per gli intermediari richiamati dall'art. 7, par. 2, del regolamento SRM, tutte le decisioni relative alla risoluzione sono adottate dal Comitato Unico di Risoluzione; le Autorità di Risoluzione Nazionali adottano le azioni necessarie per attuare le predette decisioni (v. art. 29 regolamento SRM).

² Se non già ricomprese nell'ambito di applicazione della direttiva BRRD.

	l) istituti di moneta elettronica (IMEL) ³ ; m) istituti di pagamento (IP) ⁴ ; n) società fiduciarie iscritte alla sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 TUB.
Liquidazione giudiziale	a) fondi comuni di investimento o comparti di questi.
Liquidazione volontaria	a) banche; b) intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 TUB; c) IMEL; d) IP; e) società fiduciarie iscritte alla sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 TUB.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività	a) intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 TUB; b) IMEL; c) IP; d) società fiduciarie iscritte alla sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 TUB.
Sistemi di garanzia dei depositanti	a) sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia; b) sistemi di garanzia transfrontalieri ⁵ ; c) sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositanti; d) sistemi di indennizzo degli investitori.
Fondo nazionale di risoluzione⁶	a) fondi di risoluzione istituiti ai sensi del D. Lgs. 180/2015; b) banche; c) società italiane capogruppo di un gruppo bancario; d) società appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli articoli 60 e 61 del TUB; e) società incluse nella vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c) e h), TUB f) società incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro; g) succursali di banche extracomunitarie; h) soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché personale dei predetti enti ⁷ .

³ Ove non esercitino attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento.

⁴ Ove non esercitino attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento.

⁵ L'approvazione di detti sistemi di garanzia è adottata dalla Banca d'Italia congiuntamente alle Autorità designate degli Stati membri dell'Unione europea interessati.

⁶ I procedimenti connessi con il Fondo unico di risoluzione di cui al regolamento SRM, sono di competenza del Comitato Unico di Risoluzione (cfr. art. 67 ss. regolamento citato).

⁷ In relazione al procedimento sanzionatorio di cui agli artt. 96 e 97 D. Lgs. 180/2015.

N.	Procedimento	Unità organizzativa responsabile	Termine di conclusione (giorni/mesi)	Fonti normative	Delegato
Liquidazione coatta amministrativa					
1	Nomina degli organi della liquidazione coatta amministrativa	URGC	6 giorni	Artt. 81, 103, 113-ter, 114-quinquies.3 e 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	
2	Revoca e sostituzione degli organi della liquidazione coatta amministrativa	URGC	90 giorni	Artt. 81, 103, 113-ter, 114-quinquies.3 e 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	
3	Determinazione delle indennità degli organi della liquidazione coatta amministrativa	URGC	90 giorni	Artt. 81, 103, 113-ter, 114-quinquies.3 e 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	Delegato
4	Emanazione di direttive agli organi della liquidazione coatta amministrativa per lo svolgimento dell'incarico	URGC	90 giorni	Artt. 84, 113-ter, 114, 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	

5	Autorizzazione al compimento di determinate categorie di atti	URGC	60 giorni	Artt. 84, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	Delegato
6	Autorizzazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati disciolti organi aziendali, e degli altri soggetti previsti, nonché alla rinuncia e alla transazione della stessa	URGC	90 giorni	Artt. 84, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	
7	Autorizzazione alle azioni civili contro gli organi della liquidazione coatta amministrativa	URGC	90 giorni	Artt. 84, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	
8	Autorizzazione della nomina di coadiutori e delegati	URGC	90 giorni	Artt. 84, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57 e art. 199 TUF	Delegato
9	Cancellazione di iscrizioni e trascrizioni di diritti e vincoli	URGC	90 giorni	Artt. 90, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	Delegato

10	Autorizzazione della cessione di attività e passività aziendali, di rami d'azienda e di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco	URGC	90 giorni	Artt. 90, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	Delegato
11	Autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa	URGC	90 giorni	Artt. 90, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies, TUB Artt. 57 e 199 TUF	
12	Autorizzazione a contrarre mutui, operazioni finanziarie passive e a costituire in garanzia attività aziendali	URGC	60 giorni	Artt. 90, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	Delegato
13	Autorizzazione dei riparti e delle restituzioni, parziali o integrali, a favore degli aventi diritto	URGC	90 giorni	Artt. 91, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	Delegato
14	Autorizzazione all'acquisizione di garanzie in sostituzione degli accantonamenti	URGC	90 giorni	Artt. 91, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	Delegato
15	Autorizzazione del deposito della documentazione finale	URGC	90 giorni	Artt. 92, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB	

				Artt. 57 e 199 TUF	
16	Anticipazioni a favore delle procedure prive di risorse liquide o con risorse insufficienti	URGC	90 giorni	Artt. 92-bis, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	
17	Autorizzazione della proposta di concordato di liquidazione	URGC	90 giorni	Artt. 93, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	
18	Emanazione di direttive per l'esecuzione del concordato di liquidazione	URGC	90 giorni	Artt. 94, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	
19	Emanazione di direttive ovvero nomina di un altro commissario per il compimento di determinati atti, in caso di conflitto di interesse di un commissario	URGC	90 giorni	Artt. 103, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	
Liquidazione volontaria					
20	Accertamento della sussistenza dei presupposti per il regolare svolgimento della liquidazione	URGC	90 giorni	Artt. 96-quinquies, 113-ter, 114-quinquies.3 e 114-undecies TUB	Delegato

				Artt. 35-octies e art. 199 TUF	
21	Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività	URGC	90 giorni	Artt. 96-quinquies, 113-ter, 114-quinquies e 114-undecies TUB Artt. 35-octies e art. 199 TUF	
22	Sostituzione degli organi e determinazione dei relativi compensi	URGC	90 giorni	Art. 97, 113-ter, 114-quinquies.3 e 114-undecies TUB Artt. 57, e 199 TUF	
Liquidazione giudiziale di fondi comuni di investimento					
23	Nomina dei liquidatori	URGC	15 giorni	Art. 57 TUF	
24	Emanazione di direttive ai liquidatori giudiziali per lo svolgimento dell'incarico	URGC	90 giorni	Art. 57 TUF	
25	Autorizzazione al compimento di determinate categorie di atti	URGC	60 giorni	Art. 57 TUF	Delegato
26	Autorizzazione alla nomina di coadiutori e delegati	URGC	90 giorni	Art. 57 TUF	Delegato
Revoche					

27	Revoca dell'autorizzazione di intermediari finanziari, IMEL e IP e società fiduciarie statiche nei casi previsti dall'art. 113-ter TUB	URGC	90 giorni	Artt.113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Art. 199 TUF	
28	Revoca dell'autorizzazione allo stabilimento in Italia da parte di banche extracomunitarie sottoposte a liquidazione coatta amministrativa	URGC	120 giorni	Artt. 14, 95 TUB	
Sistemi di garanzia dei depositanti e di indennizzo degli investitori					
29	Approvazione dei metodi interni di valutazione del rischio per la determinazione dei contributi	URGC	90 giorni	Art. 96.2 TUB	
30	Approvazione della richiesta di contributi straordinari di ammontare più elevato allo 0,5% dei depositi protetti	URGC	90 giorni	Art. 96.2 TUB	
31	Disposizione del differimento del pagamento dei contributi	URGC	90 giorni	Art. 96.2 TUB	

	e altri provvedimenti connessi				
32	Accertamento sulla sussistenza dei presupposti per l'intervento volto a superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto	URGC	90 giorni	Art. 96-bis TUB	
33	Decadenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in caso di difetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza	URGC	30 giorni	Artt. 26, 96-bis.3 TUB Provvedimento del 4.5.2021	
34	Approvazione degli statuti dei sistemi di garanzia e relativo riconoscimento	URGC	90 giorni	Art. 96-ter TUB	Delegato)
35	Ordine di convocazione degli organi collegiali	URGC	90 giorni	Artt. 53-bis, 96-ter TUB	
36	Convocazione diretta degli organi collegiali	URGC	90 giorni	Artt. 53-bis, 96-ter TUB	
37	Approvazione dell'istituzione di sistemi di garanzia transfrontalieri o della fusione fra sistemi	URGC	90 giorni	Art. 96-ter TUB	

	di garanzia di Stati membri diversi				
38	Attestazione dell'equivalenza della tutela offerta dai sistemi di garanzia e di indennizzo esteri	URGC	90 giorni	Artt. 96-ter TUB	
39	Assenso alla contestazione da parte del sistema di garanzia di inadempimenti di eccezionale gravità da parte di una banca	URGC	90 giorni	Artt. 96-quater TUB	
40	Individuazione del sistema di garanzia italiano per il rimborso dei depositanti delle succursali italiane di banche comunitarie	URGC	90 giorni	Artt. 96-quater.2 TUB	Delegato
Fasi procedimentali					
Liquidazione coatta amministrativa					
41	Proposta al Ministro o al Ministero dell'Economia e delle Finanze di liquidazione coatta amministrativa ⁸	URGC	90 giorni	Artt. 80, 96-quater, 99, 101, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Art. 57 e 199 TUF	

⁸ Per le banche per le quali il provvedimento è assunto dalle Regioni a Statuto speciale o dalle Province autonome, la relativa proposta è indirizzata agli Organi della Regione o della Provincia stessa, indicati come competenti dalle norme statutarie e di attuazione degli Statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

42	Proposta di nomina degli organi liquidatori indirizzata alle Province autonome di Trento e Bolzano	URGC	90 giorni	Statuti delle Province autonome e relative disposizioni di attuazione	
43	Proposta al Ministro o al Ministero dell'Economia e delle Finanze di liquidazione coatta amministrativa di succursale extracomunitaria o di impresa di investimento operanti in Italia	URGC	90 giorni	Art. 95 TUB Art. 58 TUF	
44	Proposta al Ministro dell'Economia e delle Finanze di revoca dell'autorizzazione e di liquidazione coatta amministrativa di intermediari finanziari autorizzati allo svolgimento dei servizi di investimento	URGC	90 giorni	Art. 113-ter TUB	
Sistemi di garanzia dei depositanti e di indennizzo degli investitori					
45	Parere al Ministro dell'Economia e delle Finanze sulla previsione di una dotazione patrimoniale inferiore al livello obiettivo	URGC	90 giorni	Art. 96.1 TUB	

46	Parere al MEF per il riconoscimento dei sistemi di indennizzo a tutela degli investitori e per il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dei sistemi medesimi	URGC	60 giorni	Art. 59 TUF	
47	Parere al MEF in ordine alle modifiche statutarie dei sistemi di indennizzo a tutela degli investitori	URGC	60 giorni	Art. 11 DM Tesoro 14.11.1997, n. 485	Delegato

Risoluzione					
48	Approvazione delle misure proposte dalla banca o dalla capogruppo per rimuovere gli impedimenti alla risolvibilità individuale e/o di gruppo ovvero indicazione alla banca o al gruppo delle misure alternative da adottare	URGC	90 giorni ⁹	Artt. 14 e 16 D.Lgs. n. 180/2015	
49	Indicazione delle misure alternative da adottare per rimuovere gli ostacoli alla risolvibilità	URGC	90 giorni	Artt. 14, 15 e 16 D.Lgs. n. 180/2015	
50	Nomina dell'esperto indipendente incaricato della valutazione definitiva e della valutazione sulla differenza di	URGC	90 giorni	Artt. 23 e 88 D.Lgs. n. 180/2015	

⁹ Il termine decorre a partire dalla ricezione, da parte della Banca d'Italia, delle misure proposte dall'intermediario per superare gli impedimenti riscontrati.

	trattamento di azionisti e creditori				
51	Disposizione della riduzione o conversione degli strumenti di capitale	URGC	90 giorni	Art. 29 D.Lgs. n. 180/2015	
52	Provvedimento di avvio della risoluzione	URGC		Art. 32 D.Lgs. n. 180/2015	
53	Determinazione degli effetti del provvedimento di avvio della risoluzione	URGC	10 giorni dalla comunicazione dell'approvazione del MEF	Art. 32 D.Lgs. n. 180/2015	
54	Modifica del programma di risoluzione	URGC	90 giorni	Art. 32 D.Lgs. n. 180/2015	
55	Autorizzazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali e dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nonché dell'azione del creditore sociale	URGC	90 giorni	Art. 35 D.Lgs. n. 180/2015	

	contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento				
56	Dichiarazione di chiusura della procedura di risoluzione e ordine ai relativi organi di rendicontazione	URGC	90 giorni	Art. 38 D.Lgs. n. 180/2015	
57	Nomina dei commissari speciali e del comitato di sorveglianza. Determinazione e proroga della durata dell'incarico	URGC	90 giorni	Artt. 34 e 37 D.Lgs. n. 180/2015	
58	Autorizzazione dei commissari al compimento di determinati atti	URGC	90 giorni	Art. 37 D.Lgs. n. 180/2015	
59	Determinazione delle indennità degli organi della procedura di risoluzione e eventuale anticipazione	URGC	90 giorni	Art. 37 D.Lgs. n. 180/2015	

60	Cessione a un terzo di azioni, partecipazioni, beni o rapporti giuridici, anche in blocco, dell'ente sottoposto a risoluzione	URGC	60 giorni	Art. 40 D.Lgs. n. 180/2015	
61	Richiesta a una banca o a una capogruppo di contattare potenziali acquirenti per la cessione di beni o rapporti giuridici dell'ente sottoposto a risoluzione	URGC	60 giorni	Art. 40 D.Lgs. n. 180/2015	
62	Approvazione degli atti relativi alla costituzione e al funzionamento dell'ente-ponte e previsione di eventuali restrizioni all'attività dell'ente	URGC	60 giorni	Art. 42 D.Lgs. n. 180/2015	
63	Cessione a un ente-ponte di beni o rapporti giuridici dell'ente sottoposto a risoluzione	URGC	60 giorni	Art. 43 D.Lgs. n. 180/2015	

64	Cessione a un terzo di partecipazioni, beni o rapporti giuridici dell'ente-ponte	URGC	60 giorni	Art. 43 D.Lgs. n. 180/2015	
65	Proroga del termine di durata e dichiarazione di cessazione della qualifica di ente-ponte	URGC	90 giorni	Art. 44 D.Lgs. n. 180/2015	
66	Approvazione degli atti relativi alla costituzione e al funzionamento della società veicolo per la gestione delle attività	URGC	60 giorni	Art. 45 D.Lgs. n. 180/2015	
67	Cessione a una società veicolo per la gestione delle attività di beni o rapporti giuridici dell'ente sottoposto a risoluzione	URGC	60 giorni	Art. 46 D.Lgs. n. 180/2015	
68	Provvedimento di trasferimento agli originari titolari o all'ente sottoposto a risoluzione o all'ente ponte, delle azioni o delle altre	URGC	45 giorni	Art. 47 D.Lgs. n. 180/2015	

	partecipazioni oppure dei diritti, delle attività o delle passività cedute				
69	Provvedimento che dispone l'accesso del cessionario a infrastrutture di mercato, sedi di negoziazione, sistemi di indennizzo degli investitori e di garanzia dei depositanti, in difetto dei requisiti	URGC	60 giorni	Art. 47 D.Lgs. n. 180/2015	
70	Provvedimento di bail-in e disposizione all'intermediario di procedere a un aumento di capitale. Eventuale esclusione di alcune passività	URGC	60 giorni	Artt. 48, 52, 49 e 58 D.Lgs. n. 180/2015	
71	Disposizione di trasformazione della forma giuridica del soggetto nei confronti del quale è applicato il bail-in	URGC	60 giorni	Art. 48 D.Lgs. n. 180/2015	

72	Provvedimenti di carattere generale o speciale relativi alla determinazione del requisito minimo di passività soggette al bail-in	URGC	90 giorni	Art.50 D.Lgs. n. 180/2015	
73	Ripristino del valore dei crediti, azioni e altre partecipazioni e strumenti di capitale oggetto di bail-in, ove necessario, a seguito di valutazione definitiva	URGC	90 giorni	Art. 51 D.Lgs. n. 180/2015	
74	Provvedimenti relativi a derivati	URGC	90 giorni	Art. 54 D.Lgs. n. 180/2015	
75	Provvedimenti di carattere generale o speciale relativi al contenuto del piano di riorganizzazione aziendale	URGC	90 giorni	Art. 56 D.Lgs. n. 180/2015	
76	Proroga dei termini di trasmissione del piano di riorganizzazione aziendale	URGC	90 giorni	Art. 56 D.Lgs. n. 180/2015	

77	Approvazione del piano di riorganizzazione aziendale o richiesta di modifica	URGC	1 mese	Art. 56 D.Lgs. n. 180/2015	
78	Approvazione del piano di riorganizzazione aziendale modificato o richiesta di ulteriori modifiche fissando il termine per adempiere	URGC	1 settimana dalla ricezione del piano modificato	Art. 56 D.Lgs. n. 180/2015	
79	Richiesta di revisione del piano di riorganizzazione aziendale	URGC	90 giorni	Art. 56 D.Lgs. n. 180/2015	
80	<ul style="list-style-type: none"> • Imposizione della fornitura di servizi e mezzi per l'esercizio delle attività cedute; • Provvedimenti relativi a partecipazioni, beni e rapporti giuridici ubicati in o disciplinati da leggi di Stati extracomunitari terzi; 	URGC	60 giorni	Artt. 60, 61, 62, 64, 66, 67 e 68 D.Lgs. n. 180/2015	

<ul style="list-style-type: none">• Disposizione di sospensione di obblighi di pagamento o di consegna;• Disposizione di limitazione all'escussione di garanzie dell'ente sottoposto a risoluzione;• Disposizione di sospensione di meccanismi terminativi;• Disposizione di obblighi per la conservazione dei contratti finanziari o di inserimento di clausole che consentano la sospensione di meccanismi terminativi per i contratti disciplinati da leggi di Stati extracomunitari terzi;• Altri provvedimenti connessi con l'esercizio dei poteri				
---	--	--	--	--

	generali e accessori di risoluzione				
Fondo nazionale di risoluzione					
81	Provvedimenti connessi con l'utilizzo del fondo	URGC	90 giorni	Art. 79 D.Lgs. n. 180/2015	Delegato
82	Approvazione dello statuto e del regolamento del fondo	URGC	90 giorni	Art. 80 D.Lgs. n. 180/2015	
83	Proroga del termine per il raggiungimento del livello-obiettivo del fondo	URGC	90 giorni	Art. 81 D.Lgs. n. 180/2015	
84	Determinazione dei contributi ordinari, addizionali e straordinari	URGC	90 giorni	Artt. 82 e 83 D.Lgs. n. 180/2015 Art. 1 L. 208 del 28.12.2015	
85	Previsione che una quota di contributi ordinari sia costituita da impegni di pagamento	URGC	90 giorni	Art. 82 D.Lgs. n. 180/2015	
86	Rinvio del pagamento dei	URGC	90 giorni	Art. 83 D.Lgs. n. 180/2015	

	contributi straordinari				
87	Autorizzazione al fondo alla concessione di prestiti a fondi di altri Paesi UE	URGC	90 giorni	Art. 84 D.Lgs. n. 180/2015	
88	Provvedimenti connessi con il ripristino del livello-obiettivo del fondo di tutela dei depositanti in caso di riduzione a meno di 2/3	URGC	90 giorni	Art. 86 D.Lgs. n. 180/2015	
Varie					
89	Disposizione o autorizzazione di fusioni o scissioni nell'ambito della risoluzione e delle altre procedure di gestione delle crisi	URGC	90 giorni	Art. 99 D.Lgs. n. 180/2015	
90	Procedimenti sanzionatori per l'inosservanza delle norme del D. Lgs. 180/2015, della normativa secondaria emanata, con disposizioni generali o	URGC	120 giorni	Artt. 96 e 97 D.Lgs. n. 180/2015	

	particolari, dalla Banca d'Italia, nonché per l'inosservanza degli atti delegati o delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea o degli atti dell'ABE direttamente applicabili				
91	Autorizzazione ad-hoc e generale al riacquisto di passività ammissibili	URGC	120 giorni	artt. 77 e 78-bis CRR	Delegato
92	Rinnovo dell'autorizzazione preventiva generale al riacquisto di passività ammissibili	URGC	90 giorni	artt. 77 e 78-bis CRR	Delegato
93	Revoca dell'autorizzazione preventiva generale al riacquisto di passività ammissibili	URGC	90 giorni	artt. 77 e 78-bis CRR	